

DETERMINA DEL DIRETTORE**AREA VASTA N.1****N. 797/AV1 DEL 24/07/2017**

Oggetto: Approvazione convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto di Terapia Relazionale I.Te.R." di Napoli per attività di tirocinio di formazione.

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N.1**

- . . . -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

Vista l'attestazione dei Dirigenti Responsabili della U.O.C. Contabilità/Bilancio/Finanze e del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto di Terapia Relazionale I.Te.R." di Napoli, al fine di consentire ai propri allievi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Area Vasta 1;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)**

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 12/7/2017 al Prot.n.58182 , la Responsabile Amministrativa dell' "Istituto di Terapia Relazionale I.Te.R." di Napoli, riconosciuto idoneo ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, chiedeva la disponibilità ad attivare una convenzione con questa Area Vasta 1. per permettere a propri allievi, individuati di volta in volta, di svolgere attività di tirocinio presso nostre strutture.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti , la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota la Scuola di Specializzazione "Istituto di Terapia Relazionale I.Te.R." di Napoli , trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- L'Istituto assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro .
- la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto di Terapia Relazionale I.Te.R. " di Napoli , al fine di consentire ai propri allievi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Area Vasta 1;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile della fase istruttoria

Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto di Terapia Relazionale I.Te.R." di Napoli

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

TRA

l'I.Te.R. Istituto di Terapia Relazionale, Scuola di Specializzazione in Terapia Familiare ad indirizzo sistemico – relazionale, con sede legale e didattica periferica a Napoli in Via Riviera di Chiaia, 10 e sede didattica principale a Caserta in Passaggio A. C. Marvasi, 10, codice fiscale/P. IVA 02841710615, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Rappresentante Legale Dott.ssa Maura Ruggiero,

E

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La presente convenzione regola i rapporti tra l'ASUR, "soggetto ospitante" e l'I.Te.R. "soggetto promotore" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore degli studenti della Scuola di specializzazione in psicoterapia.

Articolo 2

Il "soggetto ospitante" si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi in **numero di 1 (uno) per anno**;
- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;

d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore") e al "soggetto promotore".

Articolo 3

Il "soggetto promotore" si impegna;

- a) ad assicurare il/i tirocinante/i presso compagnie assicuratrici operanti nel settore contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile;
- b) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

Articolo 4

I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, a cura del "soggetto promotore contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante";

il nominativo del tutor del "soggetto promotore";

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";

le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle compagnie assicurative contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile;

La durata dei tirocini è regolamentata dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e non sarà comunque superiore a 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali è posto un limite massimo di 24 mesi.

Al termine del tirocinio, sarà cura del "soggetto ospitante" rilasciare al tirocinante un'attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di proprietà del "soggetto ospitante".

Articolo 5

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30/0/2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio,

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse comportamenti lesivi di diritti ed interessi del "soggetto ospitante", questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal "soggetto promotore", sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore".

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Articolo 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di Anni quattro. Ciascuna parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a. r. o pec con preavviso di almeno due mesi.

Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

La convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su espressa richiesta del "soggetto promotore".

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento al regolamento della ASUR Marche e alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante", e una al "soggetto promotore".

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli,

Il Rappresentante Legale della Scuola

Dott.ssa Maura Ruggieri

ASUR-AREA VASTA N.1

Il Direttore

Dott. Giovanni Fiorenzuolo